

Rendicontazione secondo l'articolo 7 comma 8 del D.Lgs. 102/14

Tutte le informazioni necessarie relative alla comunicazione dei risparmi si possono trovare al seguente link:

<https://www.energiaenergetica.enea.it/servizi-per/imprese/diagnosi-energetiche/normativa-di-riferimento/rendicontazione-secondo-l-articolo-7-comma-8-del-d-lgs-102-14.html>

FAQ

Domanda	Risposta ENEA
Se i consumi energetici (tep) dell'anno rendicontati risultano superiori a quelli dell'anno precedente, quindi non sono stati prodotti risparmi, occorre inviare la comunicazione annuale dei risparmi?	Se non si sono riscontrati risparmi (a valle della normalizzazione) la comunicazione non è obbligatoria.
Nel caso un'azienda non avesse effettuato interventi di efficientamento, neanche di tipo comportamentale, ma applicando l'algoritmo previsto sui consumi di stabilimento e i dati di produzione risultasse un risparmio normalizzato rispetto all'anno precedente maggiore dell'1%, è necessario inviare la rendicontazione? Tale risparmio sarebbe ascrivibile solo a variazioni nel prodotto o ad altri fattori non legati ad interventi di efficientamento.	Sì, è necessario anche se il risparmio non è direttamente ascrivibile ad interventi di efficienza energetica.
Nel caso un'azienda abbia effettuato interventi di efficientamento che portano ad un risparmio superiore all'1% rispetto al totale dei consumi è necessario procedere con la comunicazione anche se applicando l'algoritmo di normalizzazione risulta invece un aumento del consumo normalizzato?	I risparmi vanno comunicati se e solo se sono presenti anche a valle della normalizzazione. I risparmi vanno valutati a livello di sito e per vettore energetico.
I risparmi vanno comunicati attraverso il nuovo portale "Audit 102"?	Sì il portale si trova al link https://audit102.enea.it/
Per una azienda energivora entro il 31-03 dei vari anni sono stati caricati sul sito ENEA i risparmi conseguiti mediante l'apposito foglio di calcolo dichiarando i parametri FNa e FNp. Nel preparare la dichiarazione dei risparmi 2020 si è valutato che il metodo di definizione dei parametri FNa e FNp dovrebbe tenere conto anche di ulteriori fattori non considerati negli anni precedenti. Nella dichiarazione dei risparmi vorremmo inserire i	E' possibile utilizzare la nuova modalità per i fattori FNa ed FNp descrivendola nel foglio di calcolo.

parametri calcolati con il nuovo metodo. Però modificando il metodo di calcolo il nuovo FNa risulterebbe diverso dal vecchio FNp e quindi vorremmo inserire la motivazione sul foglio di calcolo. È possibile?	
È possibile modificare la dichiarazione dei risparmi presentata a Marzo 2020 inserendo i parametri FNa e FNp calcolati con il nuovo metodo?	Non è possibile a posteriori modificare rendicontazioni ai sensi dell'art.7 comma 8, essendo stati già rendicontati per l'anno 2018.
È corretto procedere con l'aggiornamento della Rendicontazione secondo l'articolo 7 comma 8 del D.Lgs. 102/14 anche per l'anno nel quale l'azienda aggiorna la diagnosi energetica, in quanto la diagnosi dovrebbe comunque contenere le informazioni della rendicontazione?	La rendicontazione dei risparmi, laddove presenti, secondo art. 7 comma 8 dovrà essere comunque presentata secondo le normali scadenze previste dal decreto.
Gli Enti pubblici che abbiano aderito ad una convenzione CONSIP devono inviare ad ENEA la rendicontazione dei risparmi energetici?	Sì, come previsto da Articolo 7 comma 8 del D.Lgs. 102/14 (a valle della modifica introdotta dal D.Lgs. 73/20) anche le PA dotate di convenzione CONSIP per la fornitura di vettori energetici devono inviare ad ENEA i risparmi conseguiti.